



ASM Terni S.p.A.

**Modello di organizzazione e di gestione ex decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 luglio 2007

Aggiornamento con delibera n. 51 del 15 Luglio 2015

Aggiornamento con delibera n. 81 del 6 Giugno 2018

Aggiornamento con delibera n. 51 del 7 Maggio 2021

Aggiornamento con delibera n. 120 del 28 Novembre 2022

Aggiornamento con delibera n. 6 del 1 marzo 2023

INDICE
PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	8
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	14
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ASM Terni S.p.A. ("ASM")	16
2.1 Obiettivi perseguiti da ASM con l'adozione del Modello	16
2.2 Scopo e principi base del Modello	16
2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	18
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello	19
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	19
3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.	19
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)	21
3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari	22
4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	23
4.1 Selezione del personale	23
4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	23
4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner	23
4.4 Informativa a Collaboratori esterni e Partner	23
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	24
5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	24
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	24
5.3 Sistema delle deleghe	25
6. SISTEMA DISCIPLINARE	25
6.1 Principi generali	25
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti	25
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	27

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA	
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO	27
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di ASM) e dei Sindaci.	27
7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori	27
8. CODICI DI COMPORTAMENTO	27
9. VERIFICHE PERIODICHE.....	28
PARTE SPECIALE “A”	29
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA	
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	30
A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO.....	35
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	36
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	36
A.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	39
A.5.1 Nomina del Responsabile Interno.....	39
A.5.2 Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.....	40
A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell’OdV	42
PARTE SPECIALE “B”	44
B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	45
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	55
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	56
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	56
B.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO.....	60
B.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali	60
B.5.2 Prospetti informativi	61
B.5.3 Tutela del capitale sociale	62
B.5.4 Regolare funzionamento della Società	62
B.5.5 Attività soggette a vigilanza	63
B.5.6 Corruzione tra privati	64
B.6 COMPITI DELL’ODV	66
B.6.1 Nomina del Responsabile Interno.....	66
B.6.2. Compiti e verifiche dell’OdV.....	66
PARTE SPECIALE “C”	67

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	69
C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	70
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C	71
C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	72
C.5 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	73
C.5.1. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri	74
C.6 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO	81
C.6.1. Nomina e compiti del responsabile interno	81
C.6.2. Flussi informativi	81
C.6.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV	81
PARTE SPECIALE "D"	82
D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	83
D.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	86
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	86
D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	87
D.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	88
D.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	88
D.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV	89
PARTE SPECIALE "E"	91
E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTRICLAGGIO	92
E.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	94
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	95
E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	96
E.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	98
E.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio.....	98
E.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV.....	100
PARTE SPECIALE "E" BIS.....	102
E.1 BIS LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI.....	103
E2 BIS - PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	116
E3 BIS - DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	117

E4 BIS - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	117
E.5 BIS PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	120
E BIS.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	120
E BIS.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV	123
PARTE SPECIALE "E" TER.....	124
E.1 TER LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI	
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	125
E2 TER - PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	130
E3 TER - DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	130
E4 TER - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	131
E.5 TER PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	133
E TER.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	133
E TER.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV	136
PARTE SPECIALE "F"	137
F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI.....	137
F.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	147
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	147
F.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	148
F.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	148
F.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio.....	148
F.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV.....	150
PARTE SPECIALE "G"	151
G.1 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE	
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	153
G.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	153
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	153
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	154
G.5 PUNTI DI CONTROLLO	154
G.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	154
G.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV	154
PARTE SPECIALE "H"	156

H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E QUELLI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	157
H.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	162
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	162
H.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	163
H.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO	163
H.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	163
H.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV	164

ALLEGATI

ESTRATTO ORGANIGRAMMA AZIENDALE

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

DVR Non sono allegati al presente atto ma conservati a cura del RSPP

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi**: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal D. Lgs. 231/01 e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. [Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture](#) (art. 24)
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
 - Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 L. 898/1986)
2. [Delitti informatici e trattamento illecito di dati](#) (art. 24-bis)
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416 co. 6 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) num. 5 c.p.p.)
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)
- Peculato (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

- falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari (art. 25-ter)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater1 c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 L. 6.2.1980 n. 15)
 - Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. -New York 9.12.1999
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Pornografia virtuale (Art. 600-quater1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art.648-ter1 c.p.)
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)
 - Frode informatica (art. 640-ter)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co. 1 lett. a-bis), art. 171 co. 3, art. 171 bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies Legge 22/04/1941 n. 633)

16. Dichiarazioni mendaci (art. 25-decies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis c. p.)
17. Reati ambientali (art. 25-undecies)
- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)
 - Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Norme in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 – artt. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 – 256 commi 1, 3, 5 e 6 – 257 commi 1 e 2 – 258 co. 4, secondo periodo – 259, co. 1 – 260 commi 1 e 2¹ – 260-bis commi 6, 7, e 8 – 279 co. 5)
 - Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (L. 150/1992 artt.1, commi 1 e 2 - 2 commi 1 e 2 – 3-bis co. 1 - 6 co. 4)
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art. 3 co. 6)
 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D. Lgs. 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2 - 9 commi 1 e 2)
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998 Art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)
 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D. Lgs. 286/1998 art. 22 co. 12 bis)
19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654²)
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. 401/1989)
21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri

¹ Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

² Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)
22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Violazioni al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (art. 282, art. 283, art. 284, art. 285, art. 286, art. 287, art. 288, art. 289, art. 290, art. 291, art. 291-bis, art. 291-ter, art. 291-quater, art. 292, art. 295)
23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
25. Reati transnazionali
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/98 art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5)

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l' "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La funzione scriminante del modello opera anche qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto, il reato sia commesso – sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da parte di "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione "è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;

- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ASM Terni S.p.A. (“ASM”)

2.1 Obiettivi perseguiti da ASM con l'adozione del Modello

ASM è una società partecipata interamente dal Comune di Terni specializzata nella produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione ed esercizio di acqua potabile, servizio depurazione, nella gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientale, nella distribuzione del gas.

ASM - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dell'azionista Comune di Terni, del lavoro dei propri dipendenti e degli stakeholders in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello di Organizzazione e di Gestione, previsto dal Decreto (di seguito denominato il “**Modello**”).

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello 231 è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché la ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle *Federal Sentencing Guidelines*.

Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati è stata svolta un'attività di *risk assessment*, i cui risultati sono rappresentati nell'Allegato A del Modello 231.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 luglio 2007, e successivamente modificato/integrato dal Consiglio medesimo, nella sua versione attuale recepisce le modifiche organizzative e operative nel frattempo intervenute in ambito aziendale nonché le novelle normative.

2.2 Scopo e principi base del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASM nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ASM in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui ASM intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);

- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- le singole *policy* e procedure operative adottate da ASM in relazione alla prevenzione dei singoli reati rilevanti ai fini del Decreto. Tali *policy* e procedure operative costituiscono, unitamente al Modello 231 e ai codici comportamentali, parte integrante e sostanziale del sistema di compliance aziendale in relazione alla prevenzione di detti reati.
- un adeguato sistema di sanzioni

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Modello, lo stesso recepisce le “Linee Guida di Confindustria”.

La Parte Generale si compone di alcune disposizioni di carattere, per l'appunto, generale, che si occupano: (i) della disciplina del regime di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex Decreto, (ii) del ruolo dell'adozione del modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato degli enti, (iii) degli obiettivi perseguiti da ASM con l'adozione del Modello, (iv) dello scopo e i principi base di quest'ultimo, (v) dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, (vi) della selezione e della formazione del personale, (vii) della diffusione del Modello nonché (viii) del sistema disciplinare e delle verifiche periodiche.

Le Parti Speciali, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, corrispondono chiaramente alla suddivisione effettuata per la predisposizione dei questionari e riassumono i risultati di questi ultimi, che costituiscono la matrice.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “A” – ha ad oggetto i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; la seconda Parte Speciale – Parte Speciale “B” - ha ad oggetto i reati societari; la Terza Parte Speciale – Parte Speciale “C” – riguarda i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la Quarta Parte Speciale – Parte Speciale “D” – attiene ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore; la quinta Parte Speciale – Parte Speciale “E” – riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Parte Speciale “E-BIS” riguarda i reati tributari– Parte Speciale “E-TER” riguarda i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; la sesta Parte Speciale – Parte Speciale “F” – riguarda i reati ambientali; la settima Parte Speciale – Parte Speciale “G” riguarda il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; l'ottava Parte Speciale – Parte Speciale “H” riguarda i reati contro il patrimonio culturale e quelli di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le **principali Aree di Attività a Rischio**.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di ASM l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Ogni parte "Speciale" si compone di una compiuta indicazione: (i) delle principali aree di attività a rischio, (ii) dei soggetti destinatari della parte speciale, (iii) dei principi generali di comportamento e (iv) dei principi ed elementi applicativi del documento e dei punti di controllo.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ASM, che provvede anche alle sue modifiche su proposta del Presidente.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nel sito intranet, nell'ambito dell'attività di informazione e diffusione del Modello 231, come previsto al successivo punto 4. Il Modello ed il Codice Etico della Società sono altresì pubblicati sul sito internet www.asmtneri.it

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Relativamente alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce particolari indicazioni. Solamente il comma 4 *bis* dell'art. 6 del Decreto, recentemente introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**", dispone che "nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

È dunque consentito optare per una composizione sia monocratica che collegiale. Al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli, la scelta tra l'una e l'altra soluzione deve essere effettuata tenendo conto delle dimensioni e dell'attività aziendale.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di ASM è composto da uno o più membri di comprovata esperienza e competenza - di cui uno con funzioni di Presidente che ne coordinerà l'operato - i quali abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, così come individuati dalle Linee Guida di Confindustria, alle quali ci si riporta in toto.

A tal riguardo, le Linee Guida di Confindustria precisano che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare le necessarie autonomia di iniziativa e indipendenza è poi indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi. Inoltre nel budget annuale di ASM sarà prevista una voce di spesa per le attività dell'OdV.

La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, i membri dell'OdV devono possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che sono chiamati a svolgere. La continuità d'azione va intesa nel senso che l'OdV deve essere dotato di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adequatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico – finanziario. Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'OdV sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza.

I membri dell'OdV infatti devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono avere relazioni di coniugio parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della società;
- non devono essere componenti degli organi amministrativi della società;
- non devono vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto;
- non devono essere portatori di conflitti d'interesse anche potenziali con la società;
- non devono avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV dura in carica da uno a tre anni con determinazione assunta nella delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. L'incarico può essere rinnovato per una durata complessiva di sei anni continuativi. In ogni caso, l'OdV resta in carica, anche dopo la scadenza del mandato, sino alla nomina del suo successore.

Per il professionista esterno che dovesse far parte dell'Organismo di Vigilanza, valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di ASM, su richiesta dello stesso, **sarà supportato dall'Area Legale e Societario nonché dagli altri Servizi di ASM in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza.**

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di ASM è affidato sul piano generale – per il tramite della funzione controllo interno che ne costituirà lo strumento operativo - il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- in collaborazione con le funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
- curare l'aggiornamento della "Mappatura delle Aree di Rischio", che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello;
- proporre l'integrazione delle suddette principali "aree di attività a rischio" sulla base del lavoro svolto;
- vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, relazionandosi a tal fine con l'Area Legale e Societario.

E', inoltre affidato all'OdV di ASM, il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di

informazioni che devono essere agli stessi OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con l'Area Risorse Umane nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

All'OdV di ASM compete, inoltre, l'espletamento delle verifiche periodiche previste al successivo punto 9.

3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di ASM due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con i consiglieri e, con cadenza almeno semestrale, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di ASM potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di ASM trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Selezione del personale

La selezione del personale avviene nel rispetto del Regolamento aziendale approvato dal CdA.

4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dal Responsabile dell'Area Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

- a) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato su disposizione dell'OdV; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- b) Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello.

Tutti i seminari e le informative potranno essere erogati tramite piattaforma *e-learning*.

4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("**Collaboratori esterni**") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di *partnership* (esempio, una *joint-venture*, anche in forma di ATI, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("**Partner**").

4.4 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Saranno altresì forniti a Collaboratori esterni e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da ASM sulla base del presente Modello, sul Codice Etico, nonché sul Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, per il tramite dell'Area Risorse Umane, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di ASM o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di ASM o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da ASM;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima ed avranno a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV in ogni caso agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le iniziative assunte dall'OdV;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", sia verso l'OdV di ASM, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV di ASM, infine, deve essere comunicato, a cura dell'Area Legale e Societario, il sistema delle deleghe adottato dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda, e segnatamente dall'Area Risorse Umane, in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di ASM è costituito dalle norme pattizie dei CCNL di categoria applicati (di seguito "**CCNL**").

In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2. Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione

Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3. Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 10 giorni.

Il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di ASM, arrechi danno lieve alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.

4. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

Il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, arrecando, così, un danno significativo per la Società.

5. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto medesimo, arrecando un grave danno alla Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, ai singoli Servizi aziendali.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle Aziende di Confservizi.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di ASM) e dei Sindaci.

La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di ASM va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, *Partner* o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV di ASM concorderà, di volta in volta, con l'Area Legale e Societario le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione.

Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (per i reati, cioè, che, anche se compiuti apparentemente nell'interesse e/o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Codice Etico della Società prevede al proprio interno disposizioni specifiche per le segnalazioni (indirizzo email, indirizzo postale, ecc.).

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV - avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali - effettua verifiche periodiche al fine di verificare concretamente l'efficace attuazione del Modello.

Tali verifiche si sostanziano:

1. nell'analisi circa l'effettiva implementazione delle previsioni del Modello;
2. nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite di soggetti di propria fiducia.

All'esito delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di ASM (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le opportune azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, appare utile innanzitutto definire le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio al fine di individuare quali siano i soggetti attivi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del Decreto.

Ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Mentre non sono state precisate le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi, l’art. 357, comma 2, c.p. chiarisce che agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto concerne, invece, i “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, la individuazione di tale categoria non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio inquadrare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia, il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha evidenziato che il Pubblico servizio è attività a carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della Pubblica Funzione con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarità.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle

funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Si provvede qui di seguito a fornire l'elencazione dei reati contemplati nella Parte Speciale A, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo

³ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012

comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318 c.p.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.

**Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

(art. 322 *bis* c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che ASM intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

1. l'eventuale partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. l'eventuale partecipazione alle procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici di servizi;
3. l'eventuale partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4. richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
5. l'affidamento in appalto di attività connesse e/o comunque relative ai servizi di: (i) produzione e distribuzione di energia elettrica; (ii) igiene ambientale (spazzamento, raccolta e selezione rifiuti); (iii) distribuzione di acqua potabile; e (iv) depurazione acque reflue; (v) distribuzione gas;
6. i rapporti con le Autorità di vigilanza, con l'AEEG e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione;
7. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
8. l'acquisto di beni e servizi;
9. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
10. la gestione delle sponsorizzazioni;
11. i rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
12. i processi di selezione e assunzione del personale;

13. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento e la gestione di tutte le attività propedeutiche alla acquisizione di una licenza e/o concessione in condizioni di non adeguata trasparenza;
- la gestione dei rapporti con i soggetti deputati a svolgere visite ispettive in relazione agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e a quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- la gestione della selezione e assunzione del personale in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure e parità di trattamento.
- l'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo;
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Organismi pubblici di Vigilanza
- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e le autorità con poteri di ordine pubblico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASM, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "A" sono gli amministratori, dirigenti, dipendenti e liquidatori ("**Soggetti Apicali**") di ASM nonché Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e l'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **obbligo** - a carico dei Destinatari di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** - a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la *brand image* di ASM;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne

comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di ASM in materia;

- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1. ASM, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- 2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- 4. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ASM;
- 5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ASM;
- 6. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura;
- 7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli

adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ASM per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

A.5.1 Nomina del Responsabile Interno

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. I soggetti interni Process Owner (i **"Responsabili Interni"**) coincidono con coloro che hanno provveduto a redigere e sottoscrivere i questionari informativi propedeutici alla mappatura di dette aree di attività a rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di ASM. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili.

La lettera di nomina del Responsabile Interno per Area di Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e le dichiarazioni di cui al punto precedente devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto delle seguenti procedure:

1. predisporre un'apposita "Scheda di Evidenza" da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo A.5.2 con approvazione del Responsabile Interno;
2. tenere a disposizione dell'OdV la Scheda di Evidenza stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - I. l'identificazione dei partecipanti;
 - II. luogo ed ora della riunione;
 - III. oggetto dell'incontro;
 - IV. individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
4. realizzare e gestire una procedura per la creazione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio e, in particolare, le Schede di Evidenza. Tale procedura prevedrà un sistema di protocollo tale da garantire il controllo di completezza delle Schede;
5. inoltrare all'OdV, con cadenza semestrale, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

A.5.2 Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente all'operazione in oggetto;
- d) il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- e) l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - *Per la eventuale partecipazione a procedure di gara:*
 - Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - Invio dell'offerta non vincolante;

- Invio dell'offerta vincolante;
 - Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
 - Garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
 - Conclusione dell'operazione;
- *Per la eventuale partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:*
 - Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
 - Richiesta di finanziamento;
 - Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
 - Eventuali garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato;
 - Eventuali modifiche durante l'esecuzione;
 - Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
 - *Per la eventuale partecipazione a procedure di negoziazione diretta con le pubbliche amministrazioni:*
 - I criteri seguiti per l'elaborazione dell'offerta economica;
 - Il processo decisionale posto in essere, con l'indicazione dei motivi che hanno consigliato le scelte adottate;
 - Il procedimento seguito per la stipulazione del contratto;
 - La gestione delle modifiche, integrazioni e rinnovi;
- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

- h) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di ASM a vantaggio dei Partner stessi);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- j) altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
- l) per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito di ciascun responsabile interno di Area di Attività a Rischio di fornire idonee istruzioni e linee guida per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione delle Schede di Evidenza e la conservazione della documentazione delle operazioni.

È **compito** della Direzione Generale quello di comunicare obiettivi e fornire istruzioni al *management* affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e la prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'OdV, verificare l'idoneità e l'efficacia delle istruzioni fornite dai Responsabili Interni delle Aree di Attività a rischio per l'implementazione delle procedure sopra previste e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è **compito** dell'OdV:

- a) Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- b) Verificare periodicamente, con il supporto delle Aree aziendali competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di ASM di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, di partner, dell'outsourcer o dei fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- c) Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- d) Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "A" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, al quale compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto.

Vi è da segnalare che con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (**G.U. n. 75 del 30 marzo 2017**) sono state introdotte alcune novità che consistono nella riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., nell'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) con la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie.

Con il medesimo testo normativo è stata inserita la lettera *s) bis* all'interno dell'art. 25 ter del D.lgs. 231/01, nel quale le due fattispecie criminose di corruzione tra privati (riformulato) e di istigazione alla corruzione sono state qualificate in termini di reati presupposto all'interno della categoria dei reati societari, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento

quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni loro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori
(art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del T.U.F., la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distribuzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni loro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. - Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.⁴].

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.)

[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]⁵.

⁴ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi ora art. 173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che così recita: <<Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni>>.

⁵ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in

231/2001, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare il citato articolo.

relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁶

~~Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono ed omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.~~

~~Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.~~

~~Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.~~

~~Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.~~

~~Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.~~

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

⁶ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione (art. 2635- *bis* c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società' o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Insider trading (art. 184 T.U.F.)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o

esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, T.U.F. il cui valore dipende da uno strumento di cui all'art. 180, comma 1, lettera a) T.U.F.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche strumenti finanziari di cui al comma 1 e al comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 187 ter T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per

motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte, può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. ASM, tuttavia, svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio nell'ambito delle attività svolte da ASM sono considerate le seguenti:

1. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. le operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
4. l'acquisizione di consulenze, prestazioni e servizi professionali o di collaborazioni esterne;
5. i contratti di acquisto di beni e/o servizi;
6. i contratti di fornitura di beni e/o servizi;
7. la selezione e gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di

individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, verranno indicati i principi di comportamento che ASM intende porre a base della propria azione in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto.

Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria e dalle altre associazioni rappresentative.

Saranno, infine, definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di ASM, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di Attività a Rischio e l'*Outsourcer* in relazione alla prestazione di Attività a Rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello, dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
2. di tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei potenziali investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai possibili prodotti finanziari ed agli eventuali emittenti, necessarie per consentire agli eventuali investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'eventuale emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
3. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti cui la Società dovesse essere soggetta nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
6. di tenere un comportamento corretto al fine di garantire la trasparenza nella gestione dei cc.dd. ciclo attivo e ciclo passivo e nella selezione del personale.

In particolare, assicurare il rispetto delle procedure interne volte a garantire la trasparenza e l'imparzialità in ordine alla selezione dei consulenti e in tema di affidamento di incarichi e nelle assunzioni.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo.
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:
 - a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei possibili prospetti;
 - b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'eventuale emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
 - c) inficiare la comprensibilità degli eventuali prospetti accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti stessi rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore.
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
- con riferimento al precedente punto 4:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- con riferimento al precedente punto 5:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le eventuali segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui dovesse eventualmente essere soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società e del Gruppo;
 - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- con riferimento al precedente punto 6:
 - a) assegnare uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure;
 - b) effettuare elargizioni senza garantire la perfetta rispondenza tra beni e servizi acquistati ed uscite di cassa;

- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- d) accordare o promettere altri vantaggi/utilità di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- e) gestire la selezione e assunzione del personale in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure e parità di trattamento.

B.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

Vengono qui di seguito descritti i principi di attuazione dei comportamenti di cui sopra, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

B.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione semestrale deve essere elaborata in base alle specifiche aziendali esistenti in materia, che prevedano:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, sia a livello centrale che territoriale;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della Società di revisione sul medesimo e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- una procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e la Società di revisione, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della bozza di bilancio.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi: ~~da attuarsi a cura del Direttore Generale:~~

- un programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi, che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
- comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta dei membri della Società di revisione, in base a criteri fondati sulla professionalità, l'esperienza nel settore, etc.;
- comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi differente incarico conferito o che si intenda conferire ai membri della Società di revisione.

B.5.2 Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi, laddove gli stessi si rendessero necessari, dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- verifica della correttezza dei dati o delle informazioni tutte le volte in cui ve ne sia la possibilità;
- ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione o di partecipazione alla redazione di prospetto informativo;
- vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

A fianco delle predette procedure, sempre nell'eventualità in cui la Società si trovasse nella situazione di dover redigere prospetti, si dispone l'attuazione dei seguenti ulteriori presidi:

- programma di informazione-formazione periodica di management e dipendenti della società sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti. A tal fine viene assicurato dal Servizio Servizi di Gruppo l'assistenza anche on-line su chiarimenti e aggiornamenti sulla normativa in parola;

- informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

B.5.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali all'uopo via via predisposte, che:

- prevedono la valutazione da parte ~~del Presidente di ASM e l'inoltre al~~ Consiglio di Amministrazione di ASM per l'approvazione delle operazioni societarie aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura, il tutto nel rispetto del vigente statuto sociale;
- disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di ASM;
- prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale e la Società di revisione in merito alla destinazione di utili e riserve;
- stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura del Direttore Generale:

- programma di informazione-formazione periodica degli amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dai responsabili aziendali di ASM, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette.

B.5.4 Regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della Società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 4

del precedente paragrafo B.4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'istituzione di uno specifico presidio per i rapporti con gli OdV, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche.

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi: ~~da attuarsi a cura del Direttore Generale:~~

- introduzione/formalizzazione di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Società di revisione, per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria in materia da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

B.5.5 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della società eventualmente soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;

- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- l'esigenza di assicurare che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- l'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti che deve essere prestata, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

La documentazione delle attività poste in essere dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

B.5.6 Corruzione tra privati

Con riferimento alle attività della società eventualmente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati, al fine di prevenirne la commissione, le attività in parola dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente parte speciale B, ASM, in particolare, assicurerà:

- l'adeguata registrazione di tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore – al fine di consentire all'OdV le verifiche al riguardo;
- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento

ed, infine, chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la stratificazione dei poteri autorizzatori all'interno del processo di vendita ed una distinzione di ruoli tra chi definisce il prezzo, chi definisce le condizioni e i tempi di pagamento e chi definisce la scontistica;
- il controllo circa la congruità del prezzo o dei corrispettivi pattuiti nei contratti con i clienti e i fornitori, rispetto alle prestazioni e le obbligazioni stabilite nei contratti stessi;
- l'inserimento all'interno dei contratti con clienti, fornitori, consulenti o terzi in genere di una clausola che stabilisca l'obbligo delle controparti di rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dall'Azienda, ai sensi del D.lgs. 231/01;
- la verifica circa il rispetto delle procedure interne che disciplinano le modalità di pagamento e di incasso in modo da tracciarne la provenienza e garantire il riscontro con i titoli o contratti giustificativi e la limitazione dell'uso del contante;
- il rispetto delle procedure previste in tema di acquisti, in modo da garantire trasparenza nel processo e pari opportunità ai fornitori e da escludere o limitare al massimo il ricorso a fornitori unici, nonché per definire in modo dettagliato e circoscritto, entro precisi limiti, il ricorso ad approvvigionamenti d'urgenza;
- l'individuazione di criteri oggettivi per la determinazione della congruità dei prezzi e dei corrispettivi di riferimento in caso di acquisti di beni o servizi;
- la predisposizione di parametri di riferimento oggettivi ed attendibili per la concessione di sconti sugli acquisti e il controllo sull'applicazione degli stessi;
- l'applicazione delle procedure interne e dei criteri di buona prassi al fine di garantire la correttezza e l'imparzialità anche in fase di pagamento.
Questo anche nella direzione di evitare trattamenti di maggior favore o facilitazioni nella fase di pagamento dei fornitori;
- la distinzione di ruoli tra chi seleziona, valuta e assume il personale;
- il monitoraggio sul rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in caso di nuove assunzioni o di conferimenti di incarichi;

- la determinazione di criteri oggettivi in caso di attribuzione di premi ai dipendenti;
- il controllo circa la corretta applicazione delle procedure interne in caso di sponsorizzazioni;

B.6 COMPITI DELL'ODV

B.6.1 Nomina del Responsabile Interno

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di ASM.

B.6.2. Compiti e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, ferma l'attuazione dei presidi integrativi descritti al paragrafo B.5, sono:

- a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della Società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da ASM;
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - verifiche periodiche sull'espletamento delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "B" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo al quale compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE "C"

**REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO**

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies*, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "**Testo Unico sicurezza sul lavoro**" (di seguito denominato "**T.U.**"), il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (se l'Ente viene condannato per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del T.U., si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote; se il delitto di cui all'articolo 589 c.p. viene commesso, invece, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi nonché una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25 *septies*.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime

è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il DVR deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa - compresa l'ipotesi di rischio inerente allo stress da lavoro correlato - nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR è effettuato nei seguenti casi:

1. in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
3. a seguito di infortuni significativi;
4. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro ("**DLP**"), anche su proposta dell'OdV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la **funzione** di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;

- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal DLP, anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (“**RSPP**”) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è **espressamente vietato** ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale “C”;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale “C”.

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi C.4 e C.5 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di *audit* sui processi gestionali inerente alle attività a rischi trattate;
- il recepimento delle considerazioni espresse: (i) nelle Linee Guida di Confindustria, (ii) nelle Linee Guida di UNI-INAIL in materia.

C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- a) acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del T.U., quale allegato al Modello;
- b) processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;

- d) divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo ASM, in particolare, **assicurerà**:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

C.5 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Società si è dotata di un assetto organizzativo specificamente mirato ad assicurare un efficace sistema di prevenzione in tutti i siti aziendali. L'articolazione di tale organizzazione si fonda su figure, ruoli, competenze e responsabilità conformi a quanto previsto dalla legge.

C.5.1. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

DATORE DI LAVORO

I Datori di Lavoro non possono delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ed ancora, i Datori di Lavoro devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della

salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi

e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il RSPP deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle capacità in materia di prevenzione e sicurezza secondo le prescrizioni di legge. È nominato direttamente dal Datore di Lavoro a cui risponde del suo operato.

Il RSPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi,

sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
 - ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

I RLS presidiano la materia della salute e prevenzione sui luoghi di lavoro. In particolare, essi:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- l) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;

- m) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

I RLS, su richiesta, ricevono copia del DVR e devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di

cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- [f) *invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*⁷
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

LAVORATORI

I principali doveri cui i lavoratori devono attenersi sono i seguenti:

⁷ Lettera soppressa dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

- a) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, attenendosi alle istruzioni ricevute, alle disposizioni e procedure aziendali e al corretto utilizzo dei mezzi forniti dal datore di lavoro conformemente alla formazione ricevuta.
- b) I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai numeri 3 e 4, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al successivo numero 6 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Inoltre, nei contratti, tra i quali, principalmente, i contratti di appalto, devono essere previste apposite clausole che regolino le conseguenze di comportamenti non conformi o in violazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

C.6 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

C.6.1. Nomina e compiti del responsabile interno

L'Azienda individua il Responsabile Interno della presente parte speciale nei DLP, che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, il DLP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio, in conformità a quanto prescritto dal T.U. e successive modificazioni e integrazioni.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del CdA di ASM.

Il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

C.6.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello – Parte Speciale C.

C.6.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale, che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite delle funzioni aziendali competenti, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al DLP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo relativamente ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE “D”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Art. 171, primo comma lettera a-bis) e terzo comma L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* e dall'art. 171 *ter*, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) ...;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) ...;
- c) ...;
- d) ...;
- e) [...];
- f)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 *bis* L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o

dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la

prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 *ter*, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 *octies* L. 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

D.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazioni del diritto d'autore sono:

1. eventuale acquisto/realizzazione e immissione in rete di opere dell'ingegno;
2. gestione dei contenuti del sito internet;
3. installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
4. installazione e utilizzo di banche dati.

Occorre sottolineare che nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio, per quanto riguarda le effettive attività di ASM, costituiscono situazioni di particolare attenzione l'installazione e l'utilizzo di programmi per elaboratore nonché la gestione dei contenuti del sito internet.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alla normativa in materia di diritto d'autore, ai principi e alle norme di comportamento dettati dal Modello nonché dal Codice Etico, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

- fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari di:

- a) detenere e installare unicamente software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, espressamente autorizzati;
- b) per quanto riguarda la gestione del sito internet:
 - acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (articoli e altri contenuti scritti) con licenza d'uso e riproduzione (ivi inclusa la licenza *Creative Commons*), non soggetti a diritti di privativa di alcun genere o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi con le licenze di cui è in possesso ASM;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
 - verificare che per tutti i predetti contenuti acquistati da ASM e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi soggetti in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo.

La presente Parte Speciale "D" prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *novies* del Decreto);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di distribuire, detenere e/o installare software non autorizzati.

Inoltre, ancorché non rilevato come specifico elemento di rischio al momento, si pone il generico divieto di fare uso fraudolento e mettere illegittimamente a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, anche immettendole in un sistema di rete telematica nonché di distribuire, detenere, installare illegittimamente il contenuto di banche dati.

A titolo di esempio non esaustivo, si riportano di seguito i principali **adempimenti** a carico dei Destinatari della presente parte speciale:

- a) l'installazione dei programmi deve essere autorizzata dal Responsabile Area Pianificazione e Organizzazione, S.l., e deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico della Società;
- b) non è consentito lo scarico di programmi prelevati da internet, nemmeno quando trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware se non espressamente autorizzati dal Responsabile Area Pianificazione e Organizzazione, S.l.;
- c) tutti i supporti informatici (PC, floppy disc, CD, DVD, Pen Drive e/o Storage Drive) che vengano alienati o per i quali si disponga, in qualsiasi altro modo, ivi inclusa la rottamazione, devono essere preventivamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protette;
- d) le reti di trasmissione, tra i dipendenti di ASM o con l'esterno, devono essere dotate delle adeguate protezioni onde evitare la non corretta divulgazione.

D.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

D.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del CdA.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, **assicurerà**:

- a) la segregazione di funzioni tra chi gestisce i sistemi di elaborazione e chi gestisce le reti;
- b) l'approvazione da parte dell DG di tutti i contratti stipulati con i fornitori dei servizi ICT;
- c) il monitoraggio delle installazioni sui sistemi interni di software autorizzati;
- d) la realizzazione e la gestione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio;
- e) l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

D.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- a) monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia di violazioni del diritto d'autore;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e punti di controllo contenuti nella presente Parte Speciale "D" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo al quale compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “E”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICLAGGIO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Viene inoltre descritta la fattispecie criminosa dell'autoriciclaggio disciplinata dall'art. 648 ter 1 c.p. introdotta con la L. 186/2014 che ha inserito all'interno dell'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01 il reato di autoriciclaggio tra il novero dei reati presupposto previsti dallo stesso art. 25 *octies*.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Una riflessione a parte fa effettuata in merito alla questione, sollevata da molti commentatori, in merito alla questione relativa ai reati tributari e alla tematica dell'autoriciclaggio.

In particolare, anche alla luce delle tematiche portate all'ordine del giorno dalla Circolare nr. 19867 del 12 giugno 2015 di Confindustria, ci si è posti il problema se i reati tributari possano costituire il fatto presupposto per le condotte di autoriciclaggio.

Infatti, come segnalato dalla citata circolare, esiste il concreto timore che un'interpretazione estensiva della norma relativa all'autoriciclaggio possa comportare che in caso di compimento di un reato tributario porti all'incriminazione quasi automatica dell'imputazione anche per la condotta di cui all'art. 648 ter 1.

Tale preoccupazione nasce dal fatto che la consumazione dei reati tributari portano potenzialmente ad un risparmio di imposta, che costituirebbe la così detta provvista illecita, che altrettanto

potenzialmente potrebbe essere reimpiegata nell'attività economica dell'impresa, in quanto di fatto automaticamente ricompresa nel risultato di esercizio.

In sostanza il profitto illecito, derivante dalla consumazione di una fattispecie criminosa annoverata tra il catalogo dei reati tributari, ha attitudine a confondersi con il patrimonio sociale e pertanto, facilmente reimpiegabile nell'attività di impresa con conseguente consumazione del reato di auto riciclaggio.

Vi è da segnalare, parallelamente che tale interpretazione estensiva non sfugge a numerose critiche in quanto si è, altresì, evidenziato come l'auto riciclaggio dovrebbe rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato-presupposto rientra, a sua volta, tra i reati ritenuti anch'essi quali presupposto per l'attribuzione della responsabilità ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 231/01 (*cfr. Circolare Confindustria nr. 19867/15*).

Vi in ogni caso da precisare che le condotte, qualificate come integranti la commissione di reati tributari, che potrebbero rappresentare un potenziale reato presupposto ai fini della qualificazione del fatto quale condotta-base per la successiva commissione del reato di auto riciclaggio, devono essere caratterizzate dagli elementi qualificanti di tale fattispecie criminosa e cioè che tramite la commissione del reato consumato si accumulino denaro, beni o altre utilità e che tali proventi siano riutilizzati nell'attività di impresa e si pongano in essere concreti atti idonei ad ostacolare o rendere impossibile l'identificazione o la ricostruzione della loro provenienza illecita.

E.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono:

1. gestione delle risorse finanziarie;
2. amministrazione, contabilità e bilancio; tesoreria
3. gestione degli acquisti di beni e servizi (incarichi professionali, beni e servizi comuni);
4. gestione della vendita di beni e servizi, commerciale, marketing.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio, le seguenti attività sensibili:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:
 - Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali e movimentazione degli stessi;
 - Movimentazione della cassa aziendale;

- Predisposizione e registrazione dei pagamenti;
 - Registrazione degli incassi.
2. per quanto riguarda l'area n. 2:
- Predisposizione della bozza di bilancio;
 - Approvazione del bilancio;
 - Emissione delle fatture attive;
 - Registrazione delle fatture passive;
 - Registrazione delle operazioni contabili.
 - Operazioni con società controllate o partenariati con soggetti terzi.
 - Predisposizione della documentazione atta alla compilazione delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette ed indirette;
 - Archiviazione dei documenti contabili e fiscali
3. per quanto riguarda l'area n. 3:
- Selezione ed assegnazione dell'incarico al fornitore;
 - Emissione dell'ordine di acquisto;
 - Processo di autorizzazione alla fatturazione attiva e passiva;
 - Selezione ed assegnazione dell'incarico al consulente.
4. per quanto riguarda l'area n. 4:
- Selezione dei partner commerciali;
 - Predisposizione e stipula dei contratti.
 - Partecipazioni a RTI o ATI o altra operazione di partenariato.
 - Sponsorizzazioni.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne anche sul versante della trasparenza afferente il processo riguardante la compilazione dei documenti contabili e fiscali;
4. divieto di emissione o ricezione di fatture relative ad operazioni inesistenti;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

1. acquistare beni di provenienza illecita;
2. utilizzare capitali di provenienza illecita o non tracciabili.
3. accettare pagamenti in contanti o titoli al portatore.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti comportamenti ASM, in particolare, **dovrà**:

- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a coloro che curino gli interessi economico/finanziari della Società, con la chiara indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- richiedere tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurarsi riguardo all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner;
- assicurare il controllo formale e sostanziale (verifica della sede legale delle controparti, verifica degli istituti di credito utilizzati) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- fissare i criteri di valutazione delle offerte;
- garantire la massima trasparenza in caso di conclusione di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti.
- Tracciare tutte le operazioni o di acquisto o vendita di beni o servizio con società controllate o partecipate o partner commerciali, anche in caso di partecipazione ad ATI e RTI in genere, subordinando tali operazioni attraverso alla redazione di contratti o all'esistenza di ordini di acquisto o documenti equivalenti (accettazione offerte/autorizzazione alla fatturazione).
- Verificare la corrispondenza e/o la coerenza tra gli importi stabiliti in contratto, o documentati negli ordini e le fatture attive o passive registrate;
- Prevedere meccanismi atti a subordinare i pagamenti all'esistenza di contratti sottoscritti con controparti o all'emissione di ordini o all'accettazione di preventivi e/o offerte;
- Tracciare e subordinare a rigorosi controlli e verifiche le operazioni di giroconto o compensazione crediti-debiti con società controllate o partner commerciali o, in caso di partecipazione ad ATI e RTI in genere, con i soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento di cui fa parte l'Azienda.
- Verificare il processo di fatturazione sia attiva che passiva e la concordanza con le registrazioni contabili, attivando i controlli previsti in sede di predisposizione e redazione del bilancio e delle altre scritture contabili.
- Effettuare riscontri e controlli sui processi di formazione documentazione relativa alle dichiarazioni fiscali, anche con l'ausilio dei consulenti esterni eventualmente incaricati o del Collegio Sindacale;

E.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte degli organi di Vertice e Direttivi di ASM.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:

- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento;
- il divieto di ricevere/registrarre incassi in contanti;
- il monitoraggio degli incassi e pagamenti con l'estero;
- il controllo sui flussi finanziari aziendali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi (eventuali esistenze di sedi all'estero o società fiduciarie o altri schermi), sia con riferimento ai pagamenti alle società controllate o partecipate mediante puntuale riscontro tra i pagamenti e la documentazione a sostegno;
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa;
- inoltre all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel

periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

2. per quanto riguarda l'area n. 2:

- la verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti aziendali ai criteri contabili aziendali, nonché alle norme di legge civili e fiscali;
- la puntuale archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate;
- la verifica della correttezza dei dati del fornitore (coordinate bancarie, ragione sociale, ecc.);
- la verifica della corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture da pagare.
- La verifica e la sottoposizione a rigorosi controlli di operazioni quali i giroconti, il cambio di assegni, le compensazioni debiti-crediti in modo da rendere agevole la tracciabilità delle operazioni effettuate e la ricostruzione della contabilità aziendale.
- La verifica della coerenza tra i pagamenti e gli importi stabiliti nei contratti sottoscritti con controparti (clienti e fornitori) o negli ordini o nei preventivi e/o offerte e gli importi contenuti nelle fatture attive e passive registrate.

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni/servizi ricevuti rispetto a quelli indicati nell'ordine/contratto di acquisto;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e chi effettua il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni ricevute rispetto a quelle indicate nel contratto o lettera di incarico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente.

- La verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità dei fornitori;
4. per quanto riguarda l'area n. 4:
- la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i clienti e partner nello svolgimento delle operazioni commerciali e chi verifica le attività commerciali svolte e firma i contratti;
 - l'archiviazione cartacea degli originali dei contratti;
 - la verifica della completezza, accuratezza e validità dei contratti relativi ai rapporti commerciali in essere.
 - La verifica del rispetto delle procedure interne o tema di sponsorizzazioni.
 - la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i eventuali partner in caso di partecipazioni ad ATI o RTI in genere e chi verifica le attività svolte, autorizza e firma i contratti, conti di lavoro, stati o di avanzamento o altri documenti contrattuali da quali vengano generati pagamenti o incassi;
 - L'eventuale inserimento all'interno dei contratti con clienti e fornitori di una clausola che stabilisca l'impegno degli stessi al rispetto dei principi e delle regole contenute nel Modello Organizzativo predisposto da Asm Terni S.p.a. e del Codice Etico.

E.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardante i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "E" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “E” BIS

REATI TRIBUTARI

E.1 BIS LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI

La categoria dei reati tributari è entrata a far parte del novero delle fattispecie criminosi presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, grazie all'introduzione nel D.lgs. 231/01 dell'art. 25- *quiquiesdecies* ad opera del secondo comma dell'art. 39 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), convertito dalla L. 157/2019.

Il testo dell'art. 25- *quiquiesdecies* risulta essere il seguente:

Art. 25-*quiquiesdecies* - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati richiamati dalla norma sono le seguenti fattispecie criminose:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, DLGS 74/2000);
- Dichiarazione infedele (Art. 4 DLGS 74/2000); Omessa dichiarazione (Art. 5 DLGS 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, DLGS 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, DLGS 74/2000);
- Indebita compensazione (Art. 10 quater DLGS 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, DLGS 74/2000).

Come evidenziato già dai primi commentatori, la finalità della norma è quella di tutelare le finanze pubbliche attraverso la prevenzione ed il contrasto delle pratiche fiscali illecite aventi rilevanza penale. Dall'altro lato, è stato anche osservato come tale norma miri anche a tutelare le persone giuridiche, destinatarie di tale disposizione, rispetto agli effetti patrimoniali dei reati tributari commessi dai soggetti che rivestono ruoli apicali all'interno delle società, se compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nel caso in cui condotte contemplate dalla norma, comportino un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria, prevista per le singole fattispecie, risulta aumentata di un terzo (art. 25 - quinquiesdecies, comma 2 D.lgs. 231/01). Viene anche prevista l'applicazione di sanzioni accessorie quali la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi prodotti (art. 25 - quinquiesdecies, comma 3 D.lgs. 231/01).

In seguito all'approvazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), sono stati aggiunti, attraverso l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01, anche i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, punibili anche a titolo di tentativo, qualora presentino gli elementi di transnazionalità e qualora l'evasione dell'imposta su valore aggiunto IVA risulti superiore a 10 milioni di euro.

Il testo del comma 1 bis dell'art 25-quinquiesdieces è il seguente:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

I reati contemplati dall'art. 25 - quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 risultano essere i seguenti:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis, Dlgs 74/2000).

La norma in esame dispone al primo comma che “è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il secondo comma dispone che “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

Infine, il comma 2 -bis prevede che qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di un reato commissivo che viene consumato nel momento in cui vi è la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione, all'interno della quale risultano presenti elementi passivi fittizi. Ai fini della consumazione del reato in questione non assumono rilevanza i così detti atti prodromici, quali la registrazione, all'interno delle scritture contabili, di fatture o documenti contabili falsi o l'uso di altri mezzi fraudolenti atti ad ostacolare l'accertamento di quanto rappresentato. Analoga considerazione può essere fatta per il successivo art. 3 del D.lgs. 74/2000.

Con il termine “dichiarazione fraudolenta” il legislatore ha voluto intendere (secondo l'interpretazione più accreditata), non solo il fatto che essa sia mendace ma anche il suo essere caratterizzata da un

“impianto documentale” non corrispondente al vero in ordine alle operazioni commerciali poste in essere dal dichiarante.

Si tratta dell'ipotesi delittuosa più grave, proprio perché ritenuta particolarmente atta a provocare la lesione dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ossia l'interesse dello Stato ad incamerare quanto sia dovuto in base all'imposizione fiscale normativamente prevista.

Si ritiene, inoltre, che tale condotta assuma rilievo in ordine alla dichiarazione annuale ai fini dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA) e che, al contrario, non abbiano rilevanza le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse.

L'ipotesi prevista dal secondo comma, ossia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, è anch'essa un'ipotesi di reato a consumazione istantanea che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale risultano inseriti o esposti elementi fiscali fittizi, non rilevando, anche in questa ipotesi, eventuali comportamenti prodromici.

Per quanto riguarda il dolo richiesto ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa in esame l'interpretazione più restrittiva tende a circoscrivere l'elemento soggettivo all'interno della figura del dolo specifico.

A questo orientamento si contrappone l'indirizzo che, al contrario, interpreta la norma nel senso di ritenere che il dolo richiesto sia quello generico e che, pertanto possa essere compatibile, altresì, con il dolo eventuale, ossia con l'accettazione del rischio che la condotta posta in essere venga indirizzata e possa essere atta ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Ciò anche sul presupposto che la configurabilità del reato escluda la necessità della verifica di un danno concreto, configurandosi come reato di pericolo.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, Dlgs 74/2000)

Tale norma prevede al primo comma che, “fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Devono ricorrere congiuntamente, ai fini della configurabilità del reato in esame i seguenti presupposti:

- l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila.
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve risultare superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, risulti superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, sia superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il secondo comma dispone che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova, nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il terzo comma, infine prevede che, ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si tratta fattispecie criminosa a soggettività ristretta. Potendo essere consumata solo dai soggetti obbligati alla dichiarazione dei redditi.

La condotta richiede la sussistenza di due elementi. Il primo rappresentato dall'esistenza di una dichiarazione mendace. Il secondo si concretizza attraverso il porre in essere una condotta "ingannatoria" attraverso il compimento di operazioni simulate oggettivamente (attraverso il ricorso di documenti falsi), o soggettivamente (attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Autorità).

L'elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, unita all'utilizzo di strumenti fraudolenti finalizzati a ostacolare o impedire il controllo dell'amministrazione finanziaria, distingue tale reato dalla fattispecie criminosa dell'art. 2 del medesimo D.lgs. 74/2000.

L'art. 3 del D.lgs. 74/2000 punisce la condotta che si materializza nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito del profitto o vantaggio, l'interpretazione prevalente è orientata nel senso di ritenere che esso non debba essere rappresentato necessariamente da un incremento patrimoniale, essendo sufficiente l'esistenza in concreto della realizzazione di un risparmio di imposta.

3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000).

Il delitto di dichiarazione infedele, invece, può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

- l'imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

Il legislatore, non ritenendolo un reato ad alta pericolosità sociale, ha previsto la pena della reclusione da uno a tre anni.

4. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000).

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

La pena prevista è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

Sottocategoria a cui si applica la medesima pena è l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro.

5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, DLGS 74/2000).

L'art. 8 del D.lgs. 74/2000 sanziona la condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, disponendo che sia punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il secondo comma chiarisce che, ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, si considera come un solo reato.

La norma si chiude con un comma 2 -bis, nel quale è previsto che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di un reato istantaneo che risulta commesso nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, in quanto non risulta necessario, ai fini della configurabilità dello stesso, che il destinatario riceva o utilizzi il documento fiscale.

Per la sua particolare struttura, viene ritenuto un reato di pericolo che tende a punire la condotta ritenuta illegittima indipendentemente dalla concreta offesa al bene giuridico tutelato, ossia l'interesse dell'Erario alla corretta ricostruzione della posizione reddituale del contribuente e al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale.

Per tale motivo la norma, contenuta nell'art. 8, si pone in un rapporto di specialità rispetto a quella contenuta nell'art. 2 del medesimo D.lgs. 74/2000, che punisce l'utilizzazione di detti documenti fiscali.

L'elemento psicologico consiste nel dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevante la finalità del destinatario del titolo o il raggiungimento del fine da parte dello stesso, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta.

Irrilevante risulta, inoltre, il tipo di falsità posta in essere (ideologica o materiale), della fattura, essendo invece rilevante l'inesistenza delle operazioni, sia sotto il profilo oggettivo (ad esempio per attività mai svolte), o soggettivo (ad esempio per attività svolte da soggetto diverso rispetto all'emittente della fattura).

Il profitto contemplato dalla norma è rappresentato dal prezzo ottenuto per l'emissione delle fatture, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, sia in denaro o in qualsiasi altra utilità, ivi compreso il risparmio di imposta e, pertanto, di spesa di cui può giovare l'autore del reato.

6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, Dlgs 74/2000);

l'occultamento o la distruzione di documenti contabili è un'ipotesi di reato prevista dall'art. 10 del Dlgs 74/2000, il quale prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si tratta di una figura di reato permanente, in quanto la condotta incriminata si protrae sino all'atto dell'accertamento fiscale che rappresenta anche il termine iniziale da cui viene computata la prescrizione.

Il prevalente orientamento tende a ritenere che la condotta rilevante, ai fini della consumazione del reato in esame, possa consistere tanto nella distruzione quanto nell'occultamento delle scritture contabili o di quelle per le quali la legge ne disponga la conservazione obbligatoria, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sotto il profilo dell'analisi del momento della consumazione del reato, appare condivisa l'opinione secondo la quale la distruzione delle scritture rappresenterebbe una figura di reato istantaneo, che si consuma con l'atto della distruzione o soppressione dei documenti.

La condotta consistente nell'occultamento, invece, assume (secondo il prevalente indirizzo), la natura di reato permanente la cui consumazione si protrae sino al momento di effettuazione dell'accertamento fiscale.

Secondo l'interpretazione prevalente, la mancanza della possibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari del reo non deve essere intesa in modo assoluto, essendo configurabile tale ipotesi criminosa anche quando si possa risalire ai dati e informazioni mancanti recuperando presso terzi la documentazione.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dal superiore interesse dello Stato e dell'Amministrazione Tributaria alla trasparenza fiscale, compromesso tutte le volte in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione fiscale, rendano impossibile la ricostruzione delle attività degli operatori economici.

Il novero delle scritture contabili, oggetto materiale della condotta incriminata dalla norma in esame, rappresenta un elenco "aperto" essendo richiesto come elemento necessario solo l'essere obbligatorio la conservazione delle stesse, imposta dalla legge.

Una norma cui fare riferimento, ai fini dell'individuazione di tali scritture contabili di cui risulta obbligatoria la conservazione, può essere rappresentata dall'art. 22, comma 2 del DPR 600/73 secondo

il quale le scritture contabili obbligatorie ai sensi del medesimo decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 c.c. .

Si segnala, a tal proposito che l'art. 2220 c.c. fissa in 10 anni il termine di conservazione delle scritture contabili, prevedendosi che per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di tali documenti spediti.

Inoltre, facendo riferimento a quanto previsto dal citato art. 22. Comma 2 del DPR 600/73, coordinato con l'art. 2214 c.c., all'interno delle scritture contabili obbligatorie vanno ricompresi anche il libro giornale e il libro degli inventari, oltre che, a norma del comma 2, le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (in tal senso la Sent. Cassaz. Sez. III n. 51836/2018).

L'elemento psicologico, ossia il dolo, richiesto dalla norma è il dolo specifico ed è rappresentato dal fine di commettere un'evasione d'imposta, il cui accertamento presuppone l'esistenza della prova della produzione di reddito o del volume d'affari, che può essere desunta dalla circostanza che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.

Una peculiarità di tale ipotesi di reato consiste nel fatto che, a differenza degli altri reati tributari, tale figura criminosa non richiede l'esistenza di un profitto o di un danno erariale entrambi accertabili o quantificabili.

7. Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000).

Il delitto in questione è punito diversamente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell'imposta dovuta:

- se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni;

- se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

8. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, Dlgs 74/2000).

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000. La norma prevede che "è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata, ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si tratta di un'ipotesi di reato di pericolo che si concreta attraverso il compimento di atti di alienazione (cessione/vendita) simulati o fraudolenti, finalizzati all'occultamento dei beni propri o altrui ed idonei a rendere inefficace l'attività di riscossione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

L'interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, ai fini della sussistenza del reato in esame, non risulti necessaria la presenza una procedura di riscossione in atto o in esecuzione. Ciò sulla considerazione che il riferimento effettuato dalla

norma, in merito alla procedura di riscossione coattiva, attenga più propriamente all'elemento intenzionale, piuttosto che alla struttura del fatto, non costituendo dunque un presupposto della condotta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è l'interesse dello Stato a non veder pregiudicata la garanzia dell'adempimento degli obblighi fiscali, rappresentata dai beni del soggetto obbligato d'imposta.

Si configura come un reato di pericolo concreto, consumato con il compimento di atti simulati o fraudolenti, idonei in concreto a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria. Secondo alcuni autori, il fine della condotta deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Altra condotta incriminata è quella prevista dal secondo comma dell'art. 11 del D.lgs 74/2000, che consiste nel presentare la documentazione, ai fini della procedura di transazione fiscale, corredandola di elementi attivi e/o passivi diversi da quelli reali.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono posti in essere i comportamenti sanzionati dalla norma e, per tale motivo viene configurato come un reato istantaneo, ma può assumere i connotati di reato eventualmente permanente, potendosi protrarre nel tempo sino al compimento dell'ultimo atto dispositivo.

L'elemento psicologico richiesto è il dolo specifico che consiste nel fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, arrecando pregiudizio all'attività recuperatoria dell'erario attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del soggetto obbligato d'imposta.

E2 BIS - PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, in relazione ai reati Tributari, si pongono in stretta correlazione con le attività ritenute rientranti nelle Aree sensibili anche in ordine ad altre fattispecie di reati, quali il riciclaggio o quelle che comportano attività di registrazione di operazioni contabili e/o tenuta delle scritture contabili.

Esse possono riguardare le seguenti funzioni aziendali:

1. gestione delle risorse finanziarie;
2. amministrazione, contabilità e bilancio; controllo di gestione;
3. gestione degli acquisti di beni e servizi;
4. gestione della vendita di beni e servizi, sponsorizzazioni;
5. gestione del personale.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio, le seguenti attività sensibili:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:
 - predisposizione e registrazione dei pagamenti;
 - registrazione degli incassi.
 - fatturazione;
2. per quanto riguarda l'area n. 2:
 - predisposizione della bozza di bilancio;
 - approvazione del bilancio;
 - emissione delle fatture attive;
 - registrazione delle fatture passive;
 - registrazione delle operazioni contabili;
 - operazioni con società controllate o partenariati con soggetti terzi;
 - predisposizione della documentazione atta alla compilazione delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette ed indirette;
 - archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
 - monitoraggio dell'andamento delle funzioni e dell'analisi dei costi e dei ricavi;

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- selezione ed assegnazione dell'incarico al fornitore;
- emissione dell'ordine di acquisto;
- processo di autorizzazione alla fatturazione attiva e passiva;
- selezione ed assegnazione dell'incarico ai consulenti o collaboratori esterni.

4. per quanto riguarda l'area n. 4:

- selezione dei partner commerciali;
- predisposizione e stipula dei contratti;
- sponsorizzazioni.

Le menzionate aree di attività a rischio potranno essere eventualmente implementate o integrate su disposizione del Presidente, anche su proposta dell'OdV, o delle funzioni interne interessate.

E3 BIS - DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I Destinatari della presente Parte Speciale risultano essere i soggetti appartenenti alla e aree a rischio specificate, nonché tutti gli altri destinatari come individuati dal Modello Organizzativo e secondo quanto previsto in precedenza.

La presente Parte Speciale è finalizzata ad integrare le prescrizioni le norme di comportamento contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dall'Azienda, nell'ottica di una migliore prevenzione dei reati in essa contemplati.

E4 BIS - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. individuare i principi e le regole cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, pur non costituendo ipotesi di reato, possano anche indirettamente o potenzialmente agevolarne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne anche sul versante della trasparenza afferente il processo riguardante la compilazione dei documenti contabili e fiscali;
4. divieto di emissione o ricezione di fatture relative ad operazioni inesistenti;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

1. autorizzare fatture attive o passive in deroga alle disposizioni ed alle procedure aziendali;
2. emettere, contabilizzare o registrare fatture o autorizzare incassi o pagamenti per operazioni inesistenti;
3. effettuare pagamenti a favore di soggetti diversi rispetto alle controparti contrattuali;
4. ricevere incassi da terze parti in assenza di contratto a altro titolo giuridico;
5. omettere di rispettare le procedure interne in tema di tracciabilità ed archiviazione dei documenti.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti comportamenti ASM Terni Spa, in primo luogo, fermo restando quanto stabilito nelle sezioni precedenti, anche relativamente alla prevenzione dei reati tributari, dovrà:

- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni poste in essere nel ciclo attivo ed in quello passivo, la redazione e l'archiviazione della documentazione e dei contratti relativi a ciascuna operazione e del correlato processo di emissione e registrazione delle fatture;
- garantire la rispondenza tra i flussi finanziari generati dalle singole operazioni e quelli documentati nelle fatture e nella documentazione contrattuale.
- subordinare l'effettuazione di pagamenti o incassi all'esistenza di idonea documentazione a corredo (preventivi, offerte, ordini, contratti, fatture, ecc.).
- prevedere meccanismi di autorizzazioni interne, subordinando all'effettuazione di controlli specifici, il compimento di operazioni di compensazione, giroconto o cessione di beni e cespiti.

In secondo luogo, l'Azienda:

- procede alla valutazione del rischio in materia fiscale ed alla pianificazione delle attività connesse anche attraverso l'attribuzione di ruoli e responsabilità mediante deleghe o disposizioni organizzative;
- garantisce la segregazione e separazione dei compiti e dei poteri autorizzativi e decisorii, in modo da consentire un efficace controllo delle attività coinvolte nelle aree a rischio reato. L'attività di valutazione dei rischi e di adozione delle contromisure deve essere tale da garantire un continuo adeguamento del sistema interno, sia in caso di modificazioni legislative, sia in caso di mutamenti nell'attività dell'azienda;
- predispone ed adotta procedure organizzative, atte alla gestione ed al controllo delle attività esposte a rischio reato ed al

monitoraggio delle stesse, anche al fine dell'implementazione del sistema dei controlli interni.

- prevede un sistema di controllo interno basato su flussi informativi e sull'interlocuzione con gli organi ed i soggetti di controllo interno, in sede di predisposizione e redazione della documentazione necessaria alla compilazione delle dichiarazioni fiscali.
- predispone procedure interne volte alla regolamentazione dei processi coinvolti nelle aree a rischio reato.

Il mancato rispetto delle norme e dei principi enunciati nella presente parte speciale comporterà l'applicazione, nei confronti dei trasgressori delle sanzioni disciplinari, così come disciplinato dal contratto collettivo di categoria, dal codice aziendale interno, e dalla normativa applicabile in materia.

E.5 BIS PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E BIS.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte degli organi di Vertice e Direttivi di ASM.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:

- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento;
- il divieto di ricevere/registrarre incassi in contanti;
- il monitoraggio degli incassi e pagamenti con l'estero;
- il controllo sui flussi finanziari aziendali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi (eventuali esistenze di sedi all'estero o società fiduciarie o altri schermi), sia con riferimento ai pagamenti alle società controllate o partecipate mediante puntuale riscontro tra i pagamenti e la documentazione a sostegno;
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa;
- inoltre all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

2. per quanto riguarda l'area n. 2:

- la verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti aziendali ai criteri contabili aziendali, nonché alle norme di legge civili e fiscali;
- la puntuale archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate;
- la verifica della correttezza dei dati del fornitore (coordinate bancarie, ragione sociale, ecc.);
- la verifica della corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture da pagare.
- La verifica e la sottoposizione a rigorosi controlli di operazioni quali i giroconti, il cambio di assegni, le compensazioni debiti-crediti in modo da rendere agevole la tracciabilità delle operazioni effettuate e la ricostruzione della contabilità aziendale.
- La verifica della coerenza tra i pagamenti e gli importi stabiliti nei contratti sottoscritti con controparti (clienti e fornitori) o negli ordini o nei preventivi e/o offerte e gli importi contenuti nelle fatture attive e passive registrate.

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni/servizi ricevuti rispetto a quelli indicati nell'ordine/contratto di acquisto;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e chi effettua il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni ricevute rispetto a quelle indicate nel contratto o lettera di incarico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente.
- la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità dei fornitori;

4. per quanto riguarda l'area n. 4:

- la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i clienti e partner nello svolgimento delle operazioni commerciali e chi verifica le attività commerciali svolte e firma i contratti;
- l'archiviazione cartacea degli originali dei contratti;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità dei contratti relativi ai rapporti commerciali in essere.
- la verifica del rispetto delle procedure interne o tema di sponsorizzazioni.
- la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i eventuali partner in caso di partecipazioni ad ATI o RTI in genere e chi verifica le attività svolte, autorizza e firma i contratti, conti di lavoro, stati o di avanzamento o altri documenti contrattuali da quali vengano generati pagamenti o incassi;
- l'eventuale inserimento all'interno dei contratti con clienti e fornitori di una clausola che stabilisca l'impegno degli stessi al rispetto dei principi e delle regole contenute nel Modello Organizzativo predisposto da Asm Terni S.p.a. e del Codice Etico.

E BIS.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati tributari;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardante i reati tributari, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "E" BIS del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “E” TER

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

E.1 TER LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Con il D. Lgs. 184/2021 di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies¹ rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Con la previsione di tale norma sono stati introdotte/integrate ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che si riportano di seguito.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)

L’art. 493-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 310 a euro 1.550, due distinte tipologie di condotta, relative all’utilizzo indebito di carte di credito (nonché di altre carte di pagamento e di qualsiasi strumento analogo che consenta il prelievo di contante o l’acquisto di beni e servizi):

1. la prima concerne l’ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ottenere un profitto (per sé stesso o per un’altra persona), utilizza indebitamente una carta di credito, di pagamento o documenti analoghi;
2. la seconda ha ad oggetto il comportamento di chi, sempre al fine di trarne profitto, falsifica o altera una carta di credito, debito o documenti analoghi, oppure possiede, cede o acquisisce una carta di credito falsificata o di provenienza illecita o di ordini di pagamento eseguiti con tali strumenti.

Per utilizzo “indebito” di una carta di credito (o, come si è detto, di uno strumento assimilabile) si intende la modalità di uso illegittimo di una carta, da parte di un soggetto che non ne è il titolare. La Corte di Cassazione ha precisato che, per la configurazione del reato, non è neppure necessario che l’acquisto o il prelievo vada a buon fine.

Nel concetto di “utilizzo indebito” rientrano senza dubbio le ipotesi di uso di una carta clonata: si tratta dei casi in cui un soggetto in possesso dei dati identificativi di una carta (numero identificativo, data di scadenza e codice di verifica) di cui non è titolare li utilizzi per una transazione. E, anche in questo caso, per la commissione del reato non è necessario che l'uso dello strumento di pagamento conduca effettivamente ad un acquisto: a nulla può rilevare che l'operazione venga interrotta perché il titolare ha richiesto il blocco della carta.

Per quanto riguarda l'individuazione delle ipotesi comprese nella seconda categoria di condotte punite, vi rientra ogni ipotesi di contraffazione di un documento di pagamento (carte di credito e strumenti assimilabili): il riferimento principale riguarda, ad esempio, le condotte di falsificazione materiale delle carte, consistenti nella produzione di un supporto falso, mediante inserimento di numeri di identificazione e di microchip alterati. In tali casi, l'integrazione del reato prescinde dall'utilizzo della carta falsificata.

Infine, è facile comprendere in cosa consistono le condotte di acquisto e cessione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi di provenienza illecita o falsificate: si tratta dei comportamenti dei soggetti che, senza occuparsi di procurarsi illecitamente (o di falsificare) le carte, si attivano per farle circolare o per ottenerle. Anche in questi casi, la configurazione del reato prescinde dal concreto utilizzo di tali strumenti per transazioni commerciali o prelievi.

Lo scopo della norma riguarda la tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, le si falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Scopo della norma è punire con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produca, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trattasi di un reato comune, come indiziato dall'uso del pronome "chiunque", punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

L'art. 3 del Decreto in esame non si limita ad inserire i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001, ma individua la fattispecie in modo più preciso di quanto non faccia il nuovo art. 493-quater. Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1, d. lgs. n. 231/2001, precisa che "Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad

oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Scopo della norma è punire chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Lo scopo della norma è quello di offrire tutela al patrimonio individuale, ma più specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti.

Segnatamente la condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

E2 TER - PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, in relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, non possono essere determinate a priori; comunque, le attività potenzialmente esposte ai maggiori rischi possono essere tutte quelle che prevedono dei pagamenti, come ad esempio l'acquisto di beni e servizi, o la gestione delle risorse e dei flussi monetari e finanziari, oltre alla gestione dei sistemi informatici.

Esse possono riguardare le seguenti funzioni aziendali:

1. gestione delle risorse finanziarie;
2. gestione degli acquisti di beni e servizi;
3. gestione dei sistemi informatici.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio, le seguenti attività sensibili:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:
 - predisposizione e registrazione dei pagamenti;
2. per quanto riguarda l'area n. 2:
 - emissione dell'ordine di acquisto;
 - processo di autorizzazione alla fatturazione passiva;
3. per quanto riguarda l'area n. 3:
 - predisposizione delle misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Le menzionate aree di attività a rischio potranno essere eventualmente implementate o integrate su disposizione del Presidente, anche su proposta dell'OdV, o delle funzioni interne interessate.

E3 TER - DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I Destinatari della presente Parte Speciale risultano essere i soggetti appartenenti alla e aree a rischio specificate, nonché tutti gli altri destinatari come individuati dal Modello Organizzativo e secondo quanto previsto in precedenza.

La presente Parte Speciale è finalizzata ad integrare le prescrizioni le norme di comportamento contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dall'Azienda, nell'ottica di una migliore prevenzione dei reati in essa contemplati.

E4 TER - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. individuare i principi e le regole cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies¹ del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, pur non costituendo ipotesi di reato, possano anche indirettamente o potenzialmente agevolarne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne anche sul versante della trasparenza afferente il processo riguardante la compilazione dei documenti contabili e fiscali;
4. divieto di ricezione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
5. divieto di installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e dei sistemi Informativi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

1. autorizzare fatture passive in deroga alle disposizioni ed alle procedure aziendali;

2. contabilizzare o registrare fatture o autorizzare pagamenti per operazioni inesistenti;
3. effettuare pagamenti a favore di soggetti diversi rispetto alle controparti contrattuali;
4. omettere di rispettare le procedure interne in tema di tracciabilità ed archiviazione dei documenti.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti comportamenti ASM Terni Spa, in primo luogo, fermo restando quanto stabilito nelle sezioni precedenti dovrà:

- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni poste in essere nel ciclo passivo, la redazione e l'archiviazione della documentazione e dei contratti relativi a ciascuna operazione e del correlato processo di registrazione delle fatture;
- garantire la rispondenza tra i flussi finanziari generati dalle singole operazioni e quelli documentati nelle fatture e nella documentazione contrattuale.
- subordinare l'effettuazione di pagamenti all'esistenza di idonea documentazione a corredo (preventivi, offerte, ordini, contratti, fatture, ecc.).
- prevedere meccanismi di autorizzazioni interne, subordinando all'effettuazione di controlli specifici, il compimento di operazioni di compensazione o giroconto.
- monitorare la stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l'utilizzo del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e dei programmi software;
- monitorare la stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sul

sistema informatico, e sulla gestione delle apparecchiature hardware e dei programmi software.

In secondo luogo, l'Azienda:

- garantisce la segregazione e separazione dei compiti e dei poteri autorizzativi e decisorii, in modo da consentire un efficace controllo delle attività coinvolte nelle aree a rischio reato. L'attività di valutazione dei rischi e di adozione delle contromisure deve essere tale da garantire un continuo adeguamento del sistema interno, sia in caso di modificazioni legislative, sia in caso di mutamenti nell'attività dell'azienda;
- predispone ed adotta procedure organizzative, atte alla gestione ed al controllo delle attività esposte a rischio reato ed al monitoraggio delle stesse, anche al fine dell'implementazione del sistema dei controlli interni.
- predispone procedure interne volte alla regolamentazione dei processi coinvolti nelle aree a rischio reato.

Il mancato rispetto delle norme e dei principi enunciati nella presente parte speciale comporterà l'applicazione, nei confronti dei trasgressori delle sanzioni disciplinari, così come disciplinato dal contratto collettivo di categoria, dal codice aziendale interno, e dalla normativa applicabile in materia.

E.5 TER PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E TER.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A

tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte degli organi di Vertice e Direttivi di ASM.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:

- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento;
- il controllo sui flussi finanziari aziendali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi (eventuali esistenze di sedi all'estero o società fiduciarie o altri schermi), sia con riferimento ai pagamenti alle società controllate o partecipate mediante puntuale riscontro tra i pagamenti e la documentazione a sostegno;
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa;
- inoltre all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

2. per quanto riguarda l'area n. 2:

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- controlli formali e sostanziali sull'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni/servizi ricevuti rispetto a quelli indicati nell'ordine/contratto di acquisto;

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e chi effettua il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni ricevute rispetto a quelle indicate nel contratto o lettera di incarico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente.
- la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità dei fornitori;

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- non assegnare agli utenti delle postazioni di lavoro i diritti di amministratore (a meno che non sia necessario alla mansione);
- valutare con particolare attenzione l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, amministratore di base di dati o amministratore di rete;
- rispettare le misure prescritte dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema;
- predisporre idonee misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare:
 - implementare misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le strutture di elaborazione delle informazioni
 - attuare un processo formale per l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi
 - attuare un processo formale di registrazione e de-registrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso, inclusa la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro
 - attuare sistemi di gestione delle password che assicurino password di qualità
 - rendere tracciabili gli accessi e le attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali
 - aggiornare regolarmente i sistemi informativi in uso

- definire e regolamentare le attività di gestione e manutenzione dei sistemi
- prevedere controlli sulla rete aziendale al fine di proteggere le informazioni trasferite da intercettazione, copia, modifica, errori di instradamento e distruzione
- attuare controlli che prevengano o individuino l'uso di software non autorizzato.

E TER.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardante i reati tributari, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "E" BIS del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “F”

REATI AMBIENTALI

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies* del

Decreto, con le modifiche normative apportate, da ultimo, dalla L. 22.05.2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, comma 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U. ambiente") (Sanzioni penali)

1. [...]

2. [...]

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. [...]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. [...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (441).

14. ...

Art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 del T.U. ambiente (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (1005);

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (1006).

2. [...]

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. [...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. [...]

8. [...]

9. [...]

Art. 257, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. [...]
4. [...]

Art. 258, comma 4, secondo periodo, del T.U. ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. [...]
- 5-bis. [...]
- 5-ter. [...]

Art. 259, comma 1, del T.U. ambiente (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. [...]

Art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. [...]
4. [...]

Art. 260 bis, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. [...]
- 9-bis. [...]
- 9-ter. [...]

Art. 279, comma 5, del T.U. ambiente (Sanzioni)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. [...]
7. [...]

Art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 1, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [...]

Art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. [...]
4. [...]
5. [...]

Art. 3 bis, comma 1, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. [...]

Art. 6, comma 4, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed

esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. [...]

3. [...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. [...]

6. [...]

Art. 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

1. [...]

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) [a) violazione dell'articolo 452-bis] e b) [b) violazione dell'articolo 452-quater], del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

F.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ambientali sono:

1. adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti;
2. gestione degli adempimenti in merito agli scarichi liquidi;
3. gestione degli adempimenti in merito alle emissioni in atmosfera;
4. acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
5. gestione dei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale;
6. controllo circa la tracciabilità delle operazioni effettuate
7. formale documentazione delle attività operative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio, in relazione alle effettive attività di ASM, la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti, di scarichi liquidi e di emissioni in atmosfera, nonché l'acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal DG di ASM, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

F.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Per quanto concerne la prevenzione degli illeciti in materia ambientale, ASM in particolare dovrà:

1. garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
2. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale, nonché delle procedure aziendali interne;
3. assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine, si richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;
4. prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle aree di rischio.

F.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

F.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di ASM.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, **assicurerà**:

1. per quanto riguarda le aree nn. 1, 2 e 3 (adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti, degli scarichi liquidi e delle emissioni in atmosfera):
 - l'astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - la tenuta e l'aggiornamento dei registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto (in particolare, per quanto riguarda il trasporto e il conferimento dei rifiuti, assicurerà il controllo della qualifica e delle autorizzazioni degli smaltitori/trasportatori, dei formulari e registri carico/scarico e adeguamento SISTRI quando operativo);
 - la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
 - l'adeguamento, a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alle prescrizioni da esso previste;
 - l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano;
 - l'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di non dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche/chimiche;
 - l'astensione dallo scaricare acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite;
 - l'astensione dal superare, nella gestione delle emissioni in atmosfera, i valori limite di emissione e di qualità dell'aria imposti per legge;
 - l'adeguata gestione della manutenzione degli impianti di trattamento di emissioni e scarichi;
 - l'etichettatura e la classificazione delle sostanze pericolose (uso e aggiornamento delle schede di sicurezza, mappatura amianto ed altri

materiali pericolosi, mappatura sostanze lesive dello strato di ozono ecc.);

- la gestione degli stoccaggi di rifiuti e di sostanze pericolose (a titolo esemplificativo: separazione dei possibili reagenti, protezione reti fognarie da sversamenti, limiti volumetrici e temporali di stoccaggio);
- la corretta gestione di incidenti ed emergenze ambientali (piani di bonifica, analisi del rischio, certificazioni di avvenuta bonifica ecc.).

2. per quanto riguarda l'area n. 4 (acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale):

- un comportamento corretto e trasparente nel processo di acquisizione delle autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
- l'acquisizione e la conservazione della documentazione attinente agli adempimenti dettati dalla legge, dai regolamenti e dalle norme di tutela ambientale;
- la conservazione della documentazione relativa alle autorizzazioni e alle certificazioni, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- la conservazione della documentazione attinente alla regolamentazione interna aziendale.

3. per quanto riguarda l'area n. 5 (gestione dei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale):

- un piano di sorveglianza e di misurazione degli aspetti ambientali (frequenze, parametri, responsabilità e procedure di campionamento e analisi);
- il periodico confronto dei risultati dei controlli con i limiti imposti dalla legge.

F.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia ambientale;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "F" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE "G"

**IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

G.1 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si riporta qui di seguito il reato contemplato all’art. 25 *decies* del D.Lgs 231/01.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una pressione esercitata da un soggetto apicale nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, al fine di far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

G.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tale tipologia di reato, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. gestione del contenzioso;
2. gestione dell'attività stragiudiziale;
3. gestione dei rapporti tra l'Autorità Giudiziaria e amministratori, dirigenti, dipendenti e liquidatori nonché Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e *Outsourcer* chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte del Presidente, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento Fornitori e Partner, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili nell'ambito del reato contemplato dalla presente Parte Speciale "G", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti **principi generali di condotta**:

1. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
3. i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge. Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
4. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il DG di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

G.5 PUNTI DI CONTROLLO

G.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

G.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione e all'OdV di ASM.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "G" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di ASM dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “H”

**REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E QUELLI DI RICICLAGGIO
DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI**

H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E QUELLI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La Legge 22/2022, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute nel Codice dei beni culturali (D.lgs. n.42/2004), inserendole nel Codice penale. L'art. 3 modifica il D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati, con l'inserimento di due nuovi articoli: 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

Per meglio recepire le informazioni della presente Parte Speciale, di seguito si specificano le definizioni delle terminologie ivi trattate.

- **Patrimonio culturale**

Consiste nell'insieme di beni culturali e paesaggistici, che costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione, e che hanno un particolare interesse a livello artistico, storico, bibliografico, etno-antropologico o archivistico.

- **Beni culturali**

In base all'art. 2, co.2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'art. 10 individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientrano:

- i beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (comma 2) come, ad esempio:
 - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti e le raccolte librerie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977).
- i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13. In tale categoria rientrano:
 - le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che presentano

- interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale;
- cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
 - manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;
 - beni indicati all'art. 10, co. 1, quali opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica;
 - Beni di opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell'interesse culturale).
- Beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti considerati beni culturali a causa dell'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell'intervento della dichiarazione di interesse culturale, ad esempio:
 - cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;
 - archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - sale cinematografiche e le sale d'essai, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

- collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse;
 - opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, nonché le cose indicate all'art. 10, co. 3, lett. d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale).
 - Categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela, ex art. 11 L. 124/2017 – stabilisce che taluni beni sono soggetti (solo) a specifiche disposizioni di tutela, puntualmente individuate. In particolare, è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente:
 - disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, co. 1), nonché il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale (art. 50, co. 2); è vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni, nonché (indipendentemente dalla tipologia e dal termine indicato) rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13 (art. 51);
 - l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di valore culturale individuate dai comuni (art. 52, co. 1);
- inoltre, vi è l'obbligo,
- per chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza (o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza) (art. 64). L'uscita di tali opere non è soggetta ad autorizzazione, ma l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale (art. 65, co. 4 e 4-bis);
 - di ricevere l'autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di fotografie, con relativi negativi e matrici, di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, di documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, e di beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50

anni (art. 65, co. 3, lett. c). Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 67, co. 2).

- Beni Paesaggistici

Con tale terminologia si identificano quei territori, espressivi di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, come ad esempio:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico;

Vi sono però delle eccezioni ex artt. 2,3 e 4 dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004, (dove si necessita di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138-141 D.Lgs. 42/2004) quali:

- i beni paesaggistici se di notevole interesse pubblico;
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale;
- singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 D.Lgs. 42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del medesimo Decreto Legislativo.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), che punisce il furto di beni culturali altrui (di privati o Statali, anche se rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini),

con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. All'ente è applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), che punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiustificato profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo il possesso, con la reclusione da uno a quattro anni. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), che punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000, aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. All'ente è applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), che punisce con la reclusione da uno a 4 anni la falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda infruibili beni culturali o paesaggistici. Chi faccia di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), che punisce con la pena della reclusione da due a 8 anni o con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), che punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque di strugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni

culturali o paesaggistici, nonché colui che deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), che punisce chi commette il reato di contraffazione di opere d'arte, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Al comma quinto, l'art. 3 della Legge n. 22 del 09 marzo 2022, sancisce che nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4 (ovvero gli articoli succitati) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-sexies c.p.), che punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.), che punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Si aggiunge inoltre che per i reati elencati nell'art. 25-duodevices, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti.

H.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività ritenute più a rischio sono quelle collegate all'affidamento dei lavori di costruzione, ampliamento o manutenzione delle infrastrutture e delle strutture a rete nel caso, ad esempio, di ritrovamento di manufatti classificabili quali beni culturali nonché di lavorazioni svolte in un territori sottoposti a vincolo paesaggistico.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

H.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

3. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
4. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Per quanto concerne la prevenzione degli illeciti in materia ambientale, ASM in particolare dovrà:

5. garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
6. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, nonché delle procedure aziendali interne;
7. assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine, si richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;
8. prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle aree di rischio.

H.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

H.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di ASM.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale ASM, in particolare, **assicurerà**:

- l'individuazione delle figure aziendali responsabili della gestione operativa dei processi a rischio (ad es. ritrovamento di reperti durante gli scavi);
- l'individuazione delle modalità operative per evitare il danneggiamento di beni culturali con i quali si dovesse venire a contatto durante l'esecuzione dei lavori;
- l'individuazione delle modalità operative per la custodia dei beni culturali eventualmente trovati durante l'esecuzione dei lavori;
- di impegnare contrattualmente il soggetto incaricato dei lavori di rispettare i principi della presente parte speciale ed avvisare prontamente il committente dell'eventuale ritrovamento di beni culturali nell'accezione sopra indicata;
- un comportamento corretto e trasparente nel processo di acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, splateamento, demolizione e costruzione;
- l'acquisizione e la conservazione della documentazione attinente agli adempimenti dettati dalla legge, dai regolamenti e dalle norme di tutela dei beni culturali e ambientali;
- la conservazione della documentazione relativa alle autorizzazioni, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- la conservazione della documentazione attinente alla regolamentazione interna aziendale.

H.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale e quelli di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel

caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;

3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.